

Focus | Finanziaria 2010: principali novità per comuni e province

Arturo Bianco

Il testo della legge finanziaria 2010 varato dalla Camera, e che entro la settimana il Senato dovrebbe definitivamente approvare, contiene numerose e importanti novità per gli enti locali. A differenza dello scorso anno, e nonostante la manovra della scorsa estate (cioè il decreto-legge n. 68/2009), si ritorna alla consuetudine, avere cioè in questo documento numerose ed importanti misure innovative per l'attività degli enti locali.

In particolare dobbiamo ricordare soprattutto i seguenti aspetti: i tagli al numero degli amministratori, ai consorzi, ai finanziamenti alle comunità montane e a numerosi organi interni ai comuni; i finanziamenti aggiuntivi per il recupero integrale delle minori entrate derivanti dalla abrogazione dell'Ici sulla prima casa; la possibilità di raggiungere intese con le amministrazioni militari per la valorizzazione dei suoi immobili; i vincoli di comunicazione nel ricorso alla locazione e l'ampliamento della utilizzazione del lavoro accessorio. Queste novità sono state fortemente osteggiate dall'Anci, in particolare per i vincoli disposti sui tagli agli organi di governo, per la mancanza di attenuazioni al patto di stabilità e il permanere delle dure sanzioni previste per gli enti inadempienti. Il giudizio è così critico da determinare la non partecipazione ad alcun tavolo istituzionale con il Governo.

I tagli agli organi e agli enti

Vi sono tagli alla composizione degli organi di governo. Queste misure sono contenute nella proposta di revisione del d.lgs. n. 267/2000 attualmente all'esame del Parlamento.

In primo luogo si dispone la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali del 20% con arrotondamento alla unità superiore. Per cui, per fare un esempio, i piccoli comuni che

hanno 12 consiglieri ne avranno in futuro 11, e così via.

Si taglia il numero degli assessori: il comma 185 impone la riduzione nei comuni entro il tetto di un quarto dei consiglieri e nelle province di un quinto, con arrotondamento alla unità superiore.

Come annotato dal servizio studi del Senato "la disposizione non specifica se la riduzione sia riferita a un numero complessivo o meno del capo dell'esecutivo locale", anche se a prima vista si dovrebbe ritenere che il vertice dovrebbe essere escluso.

Sia per il taglio dei consiglieri che per quello degli assessori le disposizioni non dicono neppure da quando il provvedimento diventerà operativo, ma sulla base dei principi di carattere generale si deve ritenere che queste misure entreranno in vigore dopo il rinnovo degli organi di governo dell'ente a seguito delle elezioni amministrative.

Viene inoltre previsto che i comuni debbano provvedere alla soppressione dei difensori civici, delle circoscrizioni di decentramento e dei direttori generali.

Vi sono dei dubbi di legittimità costituzionale sulle misure che riguardano i difensori civici ed i direttori generali, in quanto siamo nell'ambito di scelte organizzative, che pertanto dovrebbero essere comprese nell'ambito della autonomia. Occorre evidenziare, come aspetto da chiarire, che la norma sembra produrre la conseguenza di travolgere anche l'attribuzione ai segretari della direzione generale.

Non vi sono divieti all'aggiornamento tramite la assegnazione a un dirigente, anche assunto extra dotazione organica ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, di tali compiti. Vi sono dubbi sulle conseguenze che l'entrata in vigore del provvedimento determina sui contratti di direzione generale attualmente in essere.

Si dispone che nei comuni fi-

Il testo della legge finanziaria 2010 varato dalla Camera contiene numerose e importanti novità per gli enti locali: i tagli al numero degli amministratori, ai consorzi, ai finanziamenti alle comunità montane e a numerosi organi interni ai comuni; i finanziamenti aggiuntivi per il recupero integrale delle minori entrate derivanti dalla abrogazione dell'Ici sulla prima casa; la possibilità di raggiungere intese con le amministrazioni militari per la valorizzazione dei suoi immobili; i vincoli di comunicazione nel ricorso alla locazione e l'ampliamento della utilizzazione del lavoro accessorio.

Queste novità sono state fortemente osteggiate dall'Anci, per la mancanza di attenuazioni al patto di stabilità e il permanere delle dure sanzioni previste per gli enti inadempienti

no a 3.000 abitanti il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, possa delegare alcuni dei suoi compiti a non più di 2 consiglieri. La norma sembra rendere superflua la formazione della giunta, ma tale conseguenza non viene esplicitata e, di conseguenza, non si individua il soggetto che è chiamato a svolgere le funzioni che la legge assegna a questo organo. Viene altresì disposta la soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, con trasferimento dei compiti e dei rapporti in capo ai comuni.

Il comma 187 impone la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge sul c.d. "federalismo fiscale" il 30% di tali risorse è destinato ai comuni montani, che sono identificati in quelli in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

I risparmi derivanti da questo insieme di tagli sono quantificati in un milione di euro nel 2010, 5 milioni nel 2011 e 7 milioni nel 2012 per le province e in 12 milioni nel 2010, 86 milioni nel 2011 e 118 milioni nel 2012 per i comuni.

Le disposizioni finanziarie

Viene disposta la proroga per il prossimo triennio dei finanziamenti aggiuntivi previsti dalla legge finanziaria 2007 per i comuni che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che sono caratterizzati dalla condizione di una elevata incidenza della popolazione anziana e/o di bambini, nonché per i comuni fino a 3.000 abitanti.

I commi 127 e 128 quantificano in 156 milioni di euro nel 2008 e in 760 milioni di euro nel 2009 le risorse aggiuntive da trasferire ai comuni per compensarli delle minori entrate derivanti dalla abrogazione dell'Ici sulla prima casa.

Il Ministero della difesa, tramite accordi di programma con i comuni, potrà assumere iniziative concrete per valorizzare e alienare gli immobili di proprietà del primo per conseguire risorse da destinare alla acquisizione di alloggi ed infrastrutture per le Forze armate. Tali accordi determinano una variante agli strumenti urbanistici. Ai comuni sono destinate risorse in misura compresa tra il 10% ed il 20% dei proventi. In questo ambito sono concesse delle rilevanti anticipazio-

ni, fino a 600 milioni di euro, a Roma.

Viene inoltre stabilito l'obbligo di comunicare annualmente entro il 31 gennaio all'Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, nonché entro il 31 gennaio 2011 le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, disposizione che si deve ritenere non applicabile agli enti locali.

Le amministrazioni comunicano entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di

terzi che sono da esse utilizzati a qualsiasi titolo.

E ancora, tutte le p.a. che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà di soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni.

Il lavoro accessorio

In materia di personale, oltre

allo stanziamento provvisorio di limitate risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, si dispone l'ampliamento della possibilità per gli enti locali di ricorrere allo strumento del lavoro accessorio. Fino ad oggi esso è utilizzabile da parte delle p.a. solamente nel caso di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Con le nuove regole contenute nel comma 148 si prevede che per gli enti locali esso diventi utilizzabile anche per:

- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

- il ricorso ai giovani fino a 25 anni, con la particolarità che per quelli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado può essere effettuata solo nei giorni di sabato e domenica e durante i periodi di vacanza mentre può essere disposta in tutti i periodi dell'anno per gli iscritti all'Università;

- i pensionati.

Si proroga al 2010 la possibilità di utilizzare i percettori di strumenti di integrazione salariale fino all'importo di 3.000 euro all'anno. Il lavoro accessorio è soggetto al patto di stabilità e gli oneri sono spesa di personale.